

Allegato "B" all'atto con i numeri 17515 di Repertorio e 4944 di Raccolta.

**STATUTO
COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1**

Costituzione - Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata:

"SIMETO AMBIENTE S.P.A."

di seguito denominata società, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di Catania ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale CT.3 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.

ARTICOLO 2

Attività

La società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia, ed economicità nell'Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:

- a) raccolta differenziata;
- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e serramento di strade e aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O. ;
- c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica dei siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art.160, 3 comma, l.r.n.25/93);

Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:

- g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
- i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

La Società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purchè strumentali all'oggetto sociale.

La Società, inoltre può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere direttamente interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, avanti oggetto analogo, connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società.
2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

Art. 3

Erogazione dei servizi

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato dalla Società con le modalità previste dalla vigente normativa.

- *L'Organo Amministrativo* della società, entro il 30 Settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'Ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.

- Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio.

- Nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura del servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli R.S.U. nei confronti degli utenti.

Articolo 4

Sede

La società ha sede in Catania.

Articolo 5

Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030.

Articolo 6

Domicilio

Il domicilio dei soci, *dei componenti l'Organo Amministrativo*, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Capitale sociale

Il capitale della società è di euro 1.000.000 (unmilione) ed è diviso in un milione di azioni nominative ordinarie del valore nominale di euro una cadauna. Le azioni possono essere detenute solo da soci pubblici e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

La percentuale di partecipazione alla società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla provincia.

La provincia regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni, e comunque non superiore alla percentuale del comune socio con la popolazione massima.

L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese e ai costi di gestione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società.

La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei Comuni e della Provincia regionale avviene mediante conferimento in denaro alla società per azioni.

Nel caso di aumento del capitale sociale con il conferimento di beni e attrezzature, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

Nel caso che vi sia conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri enti soci.

In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale, basata sulla popolazione residente in ciascun comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia Regionale.

Nel caso in cui l'adesione alla società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'Ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della società. Successivamente a tale data il Comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sopra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della società al momento dell'adesione.

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dall'*Organo Amministrativo* nei tempi e nei modi che riterrà opportuni. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.

Art. 8

Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto. La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità prevista dalla legge.

Art. 9

Alienazioni di azioni

Nel caso di vendita di azione da parte di un socio, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario.

I soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta. Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società, al valore nominale di sottoscrizione.

Il socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'*Organo Amministrativo* ed agli altri soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitano il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitano il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della società.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessioni dei beni.

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che l'*Organo Amministrativo*, nella prima riunione successiva alla segnalazione

effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

Art. 10

Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 22 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e di diritti amministrativi.

Articolo 11

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari con delibera assunta dall'organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 12

Patrimoni destinati

La società, con delibera dell'organo amministrativo, può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

Articolo 13

Finanziamenti

Le somme versate dai soci in conto capitale o a titolo di finanziamento, non sono fruttifere di interesse alcuno, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria:

- a)- approva il bilancio;
- b)- nomina l'organo amministrativo, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determina il compenso degli amministratori e dei sindaci. Se lo ritiene opportuno, nomina altresì il revisore o affida il controllo contabile al collegio sindacale, come previsto dall'art. 2403, secondo comma, del cod. civ.;
- c)- delibera sulla responsabilità *dei componenti l'Organo Amministrativo* e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta *l'Organo Amministrativo* e/o un quinto (1/5) dei soci lo ritenga opportuno.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 11 del presente statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 12 del presente statuto;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 15

Vincoli

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze.

2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso

collegati per via telematica e/o telefonica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

4. L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata inviata 15 giorni prima dell'assemblea a ciascun socio.

Articolo 17

Determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari ai due quinti del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% delle azioni presenti o rappresentate;

in seconda convocazione è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

Articolo 18

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

Articolo 19

Presidente e segretario dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno e le procedure sono proposte dal presidente; queste ultime possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 20

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. In particolare purché:

1. sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato a mezzo raccomandata inviata almeno 7 giorni prima dell'assemblea ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Articolo 21

Assemblee Speciali

Se sono state emesse più categorie di azioni, obbligazioni o strumenti finanziari ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società.

La società, ove sia titolare di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

Articolo 22

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

I componenti dell'Organo Amministrativo non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (amministratori di enti pubblici territoriali locali e/o di altri enti pubblici economici) e devono avere un'esperienza manageriale nel settore.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina di un consigliere è riservata alla Provincia, ai sensi dell'art. 2449 codice civile.

La nomina di un Consigliere è riservata ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2449 codice civile.

L'elezione del/dei Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono rieleggibili in tutto o in parte.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- 1) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- 2) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- 3) il trasferimento della sede sociale nello stesso o in altro comune del territorio nazionale;

- 4) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- 5) l'istituzione di patrimoni separati.
- 6) l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Dette competenze sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa modifica dello statuto.

Articolo 23

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un *Amministratore Unico* o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 24

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

1. L'*Organo Amministrativo* dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più *componenti dell'Organo Amministrativo*, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). I *componenti dell'organo Amministrativo* così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

3. Qualora venga meno la maggioranza dei *componenti dell'organo Amministrativo* nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo) cessa l'intero *Organo* con effetto immediato.

4. L'assemblea per la nomina dell'*Amministratore Unico* o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Nei confronti dell'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di decadenza dalla carica

Articolo 25

Funzioni dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta all'*Amministratore Unico* o al *Presidente del Consiglio di Amministrazione*, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Nel caso di nomina del *Consiglio di Amministrazione*, il *Presidente* ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'*Amministratore Unico* o il *Presidente del Consiglio di Amministrazione* sono rieleggibili.

L'*Amministratore Unico* o il *Presidente del Consiglio di Amministrazione*:

- a) convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e la presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della società;
- c) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) qualora sia nominato un *Consiglio di Amministrazione*, il *Presidente* adotta, sotto la sua responsabilità, in caso di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dall'assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il *Presidente* è sostituito dal *Vice Presidente* o dal *Consigliere anziano*. La firma del *Vice Presidente* o del *Consigliere anziano* fa fede dell'assenza o dell'impedimento del *Presidente*.

Articolo 26

Organi delegati

1. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.
3. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
4. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale.
6. L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 27

Amministratore Delegato

L'amministratore Delegato viene scelto dal consiglio al proprio interno su indicazione dei soci.

Il consiglio di amministrazione, previo apposito atto deliberativo, delegherà all'Amministratore Delegato almeno le seguenti attribuzioni:

- a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;
- b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;
- c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo;
- d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della società.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2323, 2443, 2446, 2447 del c.c.

Articolo 28

Delibere del consiglio di amministrazione

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, lo stesso si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta con avviso comunicato con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima del consiglio.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda assumere le delibere di cui all'art. 23.

Il Consiglio di amministrazione:

- nomina l'Amministratore Delegato e ne determina il relativo compenso;
- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente, all'Amministratore Delegato;
- ha la facoltà di nominare e revocare il direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'Amministratore Delegato;
- può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del codice civile.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

In caso di parità di voti prevale il voto della parte cui decide chi presiede il consiglio.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'articolo 20 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Articolo 29

Compenso Organo Amministrativo

L'assemblea fissa un compenso per l'Amministratore Unico o per i componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

L'assemblea, altresì, può deliberare a favore dell'*Organo Amministrativo*, delle premialità economiche in relazione agli obiettivi raggiunti

Articolo 30

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'*Amministratore Unico* o al Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente.

Spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega nei limiti della delega conferita.

Articolo 31

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile salvo diversa disposizione dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti, scelti fra i revisori contabili, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Articolo 32

Controllo Contabile

Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno può affidare il controllo contabile ad un revisore, ad una società di revisione o al collegio sindacale, come previsto dall'art. 2403, secondo comma, cod. civ., e dal precedente art. 15.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina, altresì, il corrispettivo spettante al revisore, alla società di revisione o al collegio sindacale, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea dei soci. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo. Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Articolo 33

Recesso

Hanno diritto di recedere esclusivamente i soci che non hanno concorso all'approvazione delle seguenti deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Articolo 34

Bilancio - Riparto Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio annuale, da presentare ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L'Assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di integrale copertura dei servizi prestati, nonché delle spese di amministrazione.

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento *dell'Organo Amministrativo* collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile e a chi spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 36

Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

F.to Giuseppe Castiglione,

FILIPPO AZZIA notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Catania, li 29-06-2009